

REGOLAMENTO DEL CONSIGLIO PROVINCIALE

(Approvato con deliberazione n. 77 del 05.08.1998 del Consiglio Provinciale)

Art. 1

PRIMA ADUNANZA DEL CONSIGLIO

1. Entro venti giorni dalla proclamazione degli eletti il Consiglio della Provincia Regionale tiene la sua prima adunanza.
2. La convocazione è disposta dal Presidente del Consiglio uscente con invito da notificarsi almeno dieci giorni prima di quello stabilito per l'adunanza.
3. Qualora il Presidente del Consiglio uscente non provveda, la convocazione è disposta dal Vice Presidente uscente e, in difetto, dal Consigliere nuovo eletto anziano per numero di preferenze individuali. La presidenza provvisoria dell'adunanza sino all'elezione del nuovo Presidente viene assunta dal Consigliere neo eletto anziano per numero di preferenze individuali.

Art. 2

GIURAMENTO DEI CONSIGLIERI

1. Il Consigliere anziano, appena assunta la presidenza provvisoria, presta giuramento con la seguente formula:
"Giuro di adempiere Le mie funzioni con scrupolo e coscienza nell'interesse della Provincia Regionale in armonia agli interessi della Repubblica e della Regione".
2. Quindi invita gli altri Consiglieri a prestare giuramento con la stessa formula.
3. I Consiglieri non presenti alla prima adunanza prestano giuramento nella seduta successiva utile, cui risultino presenti prima di essere immessi nell'esercizio delle loro funzioni.
4. Del giuramento si redige processo verbale.
5. I Consiglieri che rifiutano di prestare giuramento decadono dalla carica.
6. La decadenza è dichiarata dal Consiglio.

Art. 3

ADEMPIMENTI DELLA PRIMA ADUNANZA

Nella prima adunanza e, ove occorra, in quella immediatamente successiva, il Consiglio procede, dopo le operazioni del giuramento, alla convalida ed alla eventuale surroga degli eletti, all'esame di eventuali situazioni di incompatibilità ed alla elezione del Presidente e del Vice Presidente del medesimo Collegio.

Art. 4

ELEZIONE DEL PRESIDENTE E DEL VICE PRESIDENTE UFFICIO DI PRESIDENZA DEL CONSIGLIO

1. Il Consiglio Provinciale elegge nel suo seno il Presidente e con votazioni separate, e dopo l'insediamento dello stesso, procede all'elezione del Vice Presidente.
Nella prima votazione per l'elezione del Presidente è necessario il voto favorevole della maggioranza assoluta dei Consiglieri in carica. Nella seconda votazione risulta eletto il candidato che ha riportato il maggior numero di voti.
2. Il Presidente del Consiglio unitamente al Vice Presidente e al Consigliere Anziano costituiscono l'ufficio di Presidenza.

Art. 5

ATTRIBUZIONI DEL PRESIDENTE

1. Il Presidente convoca e presiede il Consiglio Provinciale; attiva le Commissioni Consiliari costituite; dirige e regola la discussione; mantiene l'ordine e garantisce l'osservanza delle Leggi, dello Statuto Provinciale e dei Regolamenti; pone, secondo l'Ordine del Giorno, le questioni sulle quali il Consiglio è chiamato a deliberare; con l'assistenza degli scrutatori accerta e proclama il risultato delle votazioni; ha facoltà di sospendere le adunanze, sciogliendole nei casi di esaurimento dell'Ordine del Giorno, di garantire l'ordine e di esercitare tutti gli altri poteri previsti dalla Legge, dallo Statuto e dal presente Regolamento.
2. In caso di sua assenza o impedimento ne fa le veci il Vice Presidente.
3. Qualora sia assente o impedito anche il Vice Presidente, la Presidenza del Consiglio è assunta dal Consigliere anziano per numero di preferenze individuali, presente alla seduta.
4. Per l'espletamento delle proprie funzioni, il Presidente del Consiglio si avvale delle Strutture dell'Ente.

Art. 6

COSTITUZIONE DEI GRUPPI CONSILIARI

1. Tutti i Consiglieri debbono appartenere ad un Gruppo Consiliare.
2. I Consiglieri sono tenuti a dichiarare, anche per iscritto, entro 15 giorni dalla prima adunanza, a quale Gruppo Consiliare intendono appartenere.
3. Ciascun Gruppo deve essere costituito da almeno 3 Consiglieri.
4. Un Gruppo può essere composto anche da un solo Consigliere purché questi sia l'unico rappresentante di una lista d'elezione.
5. Ciascun Gruppo comunica al Presidente il nome del Capogruppo ed eventualmente del Vice Capogruppo entro dieci giorni dalla prima riunione del

- Consiglio. In caso di mancata designazione, si considera Capogruppo il Consigliere più anziano del Gruppo per numero di preferenze individuali.
6. I Consiglieri che non possono costituire un Gruppo o che abbiano dichiarato di non voler appartenere al gruppo di elezione formano il Gruppo Misto.

Art. 7

COMMISSIONE DEI CAPIGRUPPO

È istituita la Commissione dei Capigruppo quale Organo consultivo del Presidente del Consiglio nell'esercizio delle sue funzioni di Presidente dell'assemblea dei Consiglieri. Il Presidente del Consiglio svolge le funzioni di Presidente della Commissione dei Capigruppo.

Art. 8

LOCALI E PERSONALE PER I GRUPPI CONSILIARI

Ai sensi dell'art. 31 dello Statuto per l'espletamento delle loro funzioni, il Presidente della Provincia Regionale assicura a ciascun Gruppo Consiliare la disponibilità di locali, persone, servizi e mezzi finanziari, tenendo presenti le esigenze comuni ad ogni Gruppo e la consistenza numerica dei Gruppi stessi.

Art. 9

RIUNIONI DEL CONSIGLIO

1. Il Consiglio si riunisce secondo le modalità dello Statuto e del presente Regolamento, e viene convocato e presieduto dal Presidente dell'Organo medesimo.
2. Le sedute del Consiglio sono pubbliche tranne i casi previsti dalla Legge, dallo Statuto e dal Regolamento.
3. Il Presidente della Provincia Regionale, o un Assessore da lui delegato, partecipa alle riunioni di Consiglio. Il Presidente e i componenti della Giunta possono intervenire senza diritto di voto alle medesime riunioni. Al Presidente della Provincia o all'Assessore da lui delegato e all'Assessore proponente, sarà concessa la parola, in relazione alla singola proposta, per illustrarla e per replicare al dibattito prima della dichiarazione di voto; nel caso in cui la parola venga richiesta dopo la dichiarazione di voto, il Presidente del Consiglio potrà concederla ed, in questo caso, si riaprirà il dibattito.
4. Il Presidente della Provincia Regionale è tenuto a rispondere agli atti ispettivi dei componenti il Consiglio entro trenta giorni dalla presentazione dei medesimi presso la Segreteria dell'Ente. Ove richiesto dai Consiglieri la risposta deve essere fornita in aula dal Presidente o da un suo delegato.

Art. 10
CONVOCAZIONE DEL CONSIGLIO

1. Il Presidente convoca il Consiglio fissando il giorno e l'ora della seduta o di più sedute qualora i lavori del Consiglio siano programmati per più giorni.
2. La convocazione del Consiglio è disposta anche per domanda motivata di un quinto dei Consiglieri in carica o su richiesta del Presidente della Provincia Regionale. In tali casi la riunione del Consiglio deve avere luogo entro venti giorni dalla richiesta.
3. Ogni Consigliere elegge il domicilio presso la Segreteria del Gruppo di appartenenza.
L'avviso di convocazione è inviato ai singoli Consiglieri nei termini e secondo le modalità stabilite dalla Legge.
4. L'avviso di convocazione del Consiglio, contenente l'elenco degli argomenti da trattare, deve essere notificato al domicilio dei Consiglieri, a cura dei messi provinciali, almeno cinque giorni prima di quello fissato per la riunione. Per il computo dei termini si osservano le disposizioni dell'art. 155 del Codice di procedura civile.
5. La consegna degli avvisi deve sempre risultare da dichiarazione del messo della Provincia Regionale.
6. La notifica avviene presso la Segreteria del Gruppo che provvederà a comunicarlo al Consigliere.
7. Nell'Ordine del Giorno sono iscritte con precedenza le proposte del Presidente della Provincia Regionale, quindi le proposte delle Commissioni Consiliari e dopo le proposte dei singoli Consiglieri. Le proposte non esitate nel corso di una seduta sono iscritte in testa all'Ordine del Giorno della seduta successiva.
8. Nessuna proposta può essere sottoposta a deliberazione se non sia stata iscritta all'Ordine del Giorno e se gli atti non siano stati messi a disposizione dei Consiglieri almeno tre giorni prima della seduta o ventiquattro ore nei casi d'urgenza.
9. La sessione non potrà essere chiusa prima della trattazione degli atti ispettivi iscritti all'O.d.G. della sessione medesima. La medesima comunque si conclude, nel rispetto delle vigenti disposizioni di legge, statutarie e regolamentari, al verificarsi della mancanza del numero legale, dopo la seduta di prosecuzione.
10. Nei giorni di seduta del Consiglio va esposto al balcone della sede della Provincia Regionale il gonfalone della Provincia unitamente alla bandiera nazionale e alla bandiera europea, secondo le vigenti norme.

Art. 11

PUBBLICAZIONE DELL'ORDINE DEL GIORNO

L'elenco degli argomenti da trattare in Consiglio deve essere, a cura del Segretario, pubblicato nei termini di cui al precedente art. 10, 5° comma, all'Albo Pretorio dell'Ente.

Art. 12

DEPOSITO DI ATTI E DOCUMENTI

1. Presso la Segreteria della Provincia saranno raccolti e messi a disposizione dei Consiglieri, almeno tre giorni prima della seduta, gli atti e i documenti concernenti le proposte iscritte all'Ordine del Giorno.
2. Tale termine è ridotto a ventiquattro ore nel caso di cui al 5° comma dell'art. 10.
3. Negli stessi termini previsti dai commi 1° e 2°, copia dei suddetti atti e documenti dovrà essere trasmessa presso le Segreterie dei Gruppi.

Art. 13

ATTRIBUZIONE DEL CONSIGLIO

1. Il Consiglio è l'Organo di indirizzo e di controllo politico-amministrativo.
2. Il Consiglio ha competenza nelle materie stabilite dalla normativa vigente.

Art. 14

NUMERO LEGALE

1. Il Consiglio delibera con l'intervento della maggioranza dei Consiglieri in carica.
2. La mancanza del numero legale comporta la sospensione di un'ora della seduta in corso.
3. Qualora dopo la ripresa dei lavori non si raggiunga o venga meno di nuovo il numero legale, la seduta è rinviata al giorno successivo alla stessa ora con il medesimo Ordine del Giorno e senza ulteriore avviso di convocazione per i presenti.
4. Nella seduta di prosecuzione è sufficiente per la validità delle deliberazioni l'intervento dei due quinti dei Consiglieri in carica. Le eventuali frazioni, ai fini del calcolo dei due quinti, si computano per unità.
5. Nella seduta di cui al superiore comma 4) non possono essere aggiunti altri argomenti oltre a quelli già iscritti all'Ordine del Giorno.
6. Della mancanza del numero legale è fatta menzione nel processo verbale con l'indicazione dei Consiglieri presenti. I Consiglieri sono tenuti ad informare il Segretario Generale in caso di allontanamento dall'aula, perché possa prenderne nota sul verbale.

7. Il Presidente durante la seduta, non è obbligato a verificare se il Consiglio sia o no in numero legale. Iniziata, però, la discussione, ed in costanza di essa, la verifica del numero legale non potrà essere effettuata se non al momento in cui il Presidente dichiara chiusa la discussione stessa.

Art. 15

VALIDITÀ DELLE SEDUTE E DELLE DELIBERAZIONI

1. Il Consiglio si riunisce validamente, in prima convocazione, con l'intervento della maggioranza dei Consiglieri in carica e delibera a votazione palese e a maggioranza dei presenti, salvo che dalle Leggi non siano previste altre maggioranze o modalità di voto.
2. Quando debbano adottarsi deliberazioni concernenti persone, il voto si esprime a scrutinio segreto, salvo i casi espressamente previsti dalla Legge o dallo Statuto.
3. Per le nomine e le designazioni la votazione, nell'osservanza delle norme a tutela delle minoranze, avviene con voto limitato ad uno, risultando eletti e designati i soggetti che hanno riportato il maggior numero di voti salvo diverse disposizioni di legge.

Art. 16

DECADENZA DEI CONSIGLIERI PROVINCIALI PER MANCATA PARTECIPAZIONE ALLE SEDUTE

1. I Consiglieri devono comunicare in tempo utile i motivi che impediscono la loro partecipazione alla seduta del Consiglio Provinciale all'Ufficio di Presidenza del Consiglio.
2. Il Presidente del Consiglio, all'inizio della seduta cui l'assenza si riferisce, ne informa il Consiglio.
3. Decadono dalla carica, a norma dell'art. 173 dell'Ordinamento degli Enti Locali, i Consiglieri che, senza giustificato motivo, non intervengano a sei sedute consecutive del Consiglio.
4. La decadenza è dichiarata dal Consiglio, sentiti gli interessati, con preavviso di dieci giorni.
5. Il Presidente ogni sei mesi riferisce al Consiglio Provinciale sull'assenza dei Consiglieri alle sedute del Consiglio stesso e delle Commissioni permanenti e sulle giustificazioni addotte e dispone la pubblicazione annuale dei dati relativi alle presenze dei Consiglieri alle sedute consiliari singole e ripartite per Gruppi Consiliari.

Art. 17

AULA DEL CONSIGLIO PROVINCIALE

1. Le sedute del Consiglio Provinciale si tengono, di norma, nell'aula all'uo-
po destinata nella quale, oltre al seggio della Presidenza, devono essere

riservati i necessari posti al Presidente della Provincia e ai componenti della Giunta Provinciale, al Segretario Generale, ai funzionari ed impiegati addetti al servizio autorizzati dal Presidente. Agli Esperti ed ai Revisori dei Conti sarà riservato apposito spazio all'interno dell'aula consiliare.

2. Durante le sedute di Consiglio è vietato fumare in aula. I Consiglieri ed i funzionari sono tenuti ad intervenire alle sedute di Consiglio con abbigliamento adatto all'occasione. In tal senso è obbligatorio indossare la giacca.
3. Spazio con accesso indipendente deve essere destinato anche al pubblico.
4. Adeguata sistemazione all'interno dell'aula consiliare deve essere inoltre riservata, agli operatori dell'informazione per consentire loro di seguire i lavori del Consiglio.

Art. 18

ACCESSO ALL'AULA CONSILIARE

1. Nessuno può avere accesso nella parte dell'aula riservata ai Consiglieri, salvo le persone delle quali sia stata disposta l'audizione e quelle invitate dal Presidente in considerazione degli argomenti posti all'Ordine del Gior-no.
2. Nessuno può entrare armato nell'aula consiliare.
3. La forza pubblica non può entrare nell'aula consiliare se non è richiesta dal Presidente del Consiglio e dopo che sia stata tolta la seduta.

Art. 19

PUBBLICITÀ DELLE SEDUTE

1. Il pubblico può assistere alle sedute che non siano segrete, rimanendo nello spazio ad esso riservato, in silenzio, mantenendo contegno rispettoso ed astenendosi da qualsiasi segno di approvazione o disapprovazione.
2. L'ammissione del pubblico nello spazio ad esso riservato è regolato con norme stabilite dal Presidente di intesa con i Capigruppo.
3. Qualora il pubblico disturbasse il regolare svolgimento della seduta, il Presidente potrà ordinare l'allontanamento dei responsabili ed in casi più gravi adottare provvedimenti adeguati, compreso lo sgombero dello spazio riservato al pubblico stesso.

Art. 20

SEGRETARIO DEL CONSIGLIO PROVINCIALE

1. Il Segretario Generale della Provincia è Segretario del Consiglio Provinciale. Nel caso di sua assenza o impedimento le funzioni di Segretario sono svolte dal Vice Segretario Generale della Provincia.

2. Nei casi eccezionali di contemporanea vacanza o assenza del Segretario Generale e del Vice Segretario Generale si applicano le disposizioni vigenti in materia.
3. Il Segretario Generale o il Vice Segretario Generale non possono svolgere le funzioni di Segretario del Consiglio nei casi espressamente previsti dalla Legge con particolare riferimento all'art. 176 dell'Ordinamento Amministrativo Enti Locali (L.R. 15/3/1963, n. 16).

Art. 21

REDAZIONE E APPROVAZIONE DEL PROCESSO VERBALE

1. Di ogni seduta, a cura del Segretario, è redatto processo verbale.
2. In aggiunta alla redazione del processo verbale, il resoconto della seduta sarà effettuato mediante l'uso di apparecchiature di registrazione e tra-scritto e trasmesso ai Gruppi Consiliari entro 48 ore.
3. Il processo verbale deve contenere, per ogni questione trattata, il resoconto sommario di tutti gli interventi, nonché le modalità e l'esito delle votazioni, con l'indicazione degli astenuti.
4. E' firmato dal Presidente, dal Consigliere anziano per numero di preferenze individuali tra i presenti e dal Segretario.
5. Il verbale è letto nell'adunanza del Consiglio successiva a quella cui si riferisce.
6. Ogni Consigliere può chiedere la parola, per non più di cinque minuti, per fare inserire rettifiche nel processo verbale o per chiarire il contenuto delle proprie dichiarazioni riportate nel processo verbale stesso o per fatto personale.
7. Il processo verbale è approvato con votazione palese a maggioranza di voti dei Consiglieri presenti.

Art. 22

NOMINA DEGLI SCRUTATORI

Prima di procedere alla trattazione di argomenti che comportano votazioni, il Consiglio, su proposta del Presidente dell'Assemblea, designa tre Consiglieri, di cui uno di minoranza, per l'espletamento delle funzioni di scrutatore.

Art. 23

COMUNICAZIONI DEL PRESIDENTE

1. Ad inizio della seduta e dopo l'eventuale approvazione del processo verbale della seduta precedente, il Presidente:
 - a) comunica i messaggi e le eventuali lettere pervenute aventi per oggetto materie di interesse del Consiglio; non dà lettura degli scritti anonimi e sconvenienti;

- b) invita il Segretario a dare lettura delle interrogazioni e delle interpellanze, ordini del giorno, mozioni e proposte di deliberazioni pervenute alla Presidenza prima dell'inizio della seduta, con la sola indicazione dell'oggetto, della data e dei Consiglieri firmatari.
2. Sulle comunicazioni del Presidente può intervenire un solo Consigliere per Gruppo per non più di cinque minuti.
 3. I Consiglieri che intendono fare dichiarazioni, comunicazioni o richieste al Consiglio su argomenti non iscritti all'Ordine del Giorno, debbono preventivamente informare per iscritto il Presidente dell'oggetto del loro intervento e possono parlare soltanto se abbiano ottenuto espressa autorizzazione e per un tempo non superiore a 10 minuti. Su argomenti di particolare rilevanza, sentita la conferenza dei Capigruppo, il Presidente può aprire il dibattito, in questo caso ogni Consigliere può intervenire per un tempo non superiore a cinque minuti. Medesima facoltà è concessa al Presidente della Provincia o all'Assessore delegato.

Art. 24

TRATTAZIONE DEGLI ARGOMENTI ALL'ORDINE DEL GIORNO

1. In ogni seduta, compiuti gli adempimenti indicati negli articoli precedenti, il Presidente mette in trattazione gli argomenti all'Ordine del Giorno secondo l'ordine della loro inserzione nell'avviso di convocazione.
2. Il Consiglio non può deliberare su alcuna proposta che non sia iscritta all'Ordine del Giorno.
3. L'iniziativa delle proposte oltre che al Presidente della Provincia compete alle Commissioni Consiliari e ai singoli Consiglieri.
4. Su ogni proposta di deliberazione deve essere richiesto il parere in ordine alla regolarità tecnica e contabile rispettivamente del Responsabile del Servizio interessato e del Responsabile di Ragioneria nonché del Segretario Generale sotto il profilo della legittimità, ai sensi della normativa vigente.

Art. 25

INVERSIONE DELL'ORDINE DEL GIORNO

1. Su proposta motivata del Presidente del Consiglio Provinciale o di uno dei Consiglieri può essere deliberata la modifica della progressione degli argomenti iscritti all'Ordine del Giorno.
2. Sulla proposta, che può essere illustrata per un tempo non superiore a cinque minuti, può prendere la parola un Consigliere che parli contro. La proposta si riterrà accettata se nessuno si sarà opposto.
3. La proposta è sottoposta all'approvazione del Consiglio.

Art. 26

ILLUSTRAZIONE DELLE PROPOSTE DISCUSSIONE GENERALE

1. La discussione generale sull'argomento o proposta all'O.d.G. inizia con la relazione di uno dei firmatari della proposta stessa. La relazione non può superare la durata di dieci minuti.
2. La proposta può essere anche accompagnata da relazione scritta distribuita ai Consiglieri prima della discussione.
3. Dopo la relazione viene comunicato il parere della Commissione Consultiva e, se richiesta, viene data lettura del dispositivo della proposta di deliberazione e del verbale della Commissione.

Art. 27

FACOLTÀ DI PARLARE

1. Nessuno può parlare al Consiglio se non ne abbia avuto facoltà dal Presidente, né può interloquire quando altri ha la parola e tanto meno interrompere l'oratore.
2. Non può essere concessa la parola durante le votazioni, né tra prova e controprova delle medesime.

Art. 28

ORDINE DEGLI INTERVENTI DEI CONSIGLIERI

1. La parola è concessa ai Consiglieri secondo l'ordine delle richieste.
2. E' consentito lo scambio di turno tra gli oratori iscritti a parlare.
3. Giunto il loro turno, gli iscritti che non risultino presenti in aula decadono dalla facoltà di parlare.
4. Non è consentito rimandare ad altra seduta la continuazione di un intervento iniziato.
5. Se il Presidente abbia richiamato due volte all'argomento in discussione un oratore e questo seguiti a discostarsene, può togliergli la parola.

Art. 29

RICHIAMO AL REGOLAMENTO PER MOZIONE D'ORDINE O PER FATTO PERSONALE

1. Durante la discussione è sempre concessa la parola ai Consiglieri per richiamo al Regolamento, per mozione d'ordine o per fatto personale.
2. Per mozione d'ordine si intende un brevissimo richiamo alla Legge o al Regolamento o un rilievo sul modo o l'ordine col quale sia stata posta la questione dibattuta, oppure una osservazione sul modo di votazione.
3. Sul richiamo al Regolamento decide il Presidente, ma se il Consigliere che ha effettuato il richiamo insiste la questione è posta in votazione.
4. Sulla mozione d'ordine prima della votazione possono intervenire per cin-

que minuti, un Consigliere a favore e due contro; il Consiglio decide con votazione palese.

5. È fatto personale l'essere censurato sulla propria condotta o il sentirsi attribuire fatti non veri od opinioni contrarie a quelle espresse.
Il Consigliere, che domanda la parola per fatto personale, deve indicarlo. Se il Presidente ne ravvisa la sussistenza, concede la parola al richiedente.
Colui che ha dato origine, con le sue affermazioni, al fatto personale, ha facoltà di parlare soltanto per precisare o rettificare il significato delle parole da lui pronunciate.
6. Non è ammesso, sotto pretesto di fatto personale, ritornare su una discussione chiusa o discutere e fare apprezzamenti sul voto del Consiglio.

Art. 30

DURATA DEGLI INTERVENTI

1. Gli oratori debbono parlare rivolti al Presidente, stando in piedi, salvo che dallo stesso non siano, per particolari ragioni, autorizzati a restare seduti.
2. Su ciascun argomento iscritto all'Ordine del Giorno nessun Consigliere può prendere la parola, in sede di discussione generale, più di due volte e, in sede di discussione delle singole parti, più di una volta per ciascuna delle parti (e articoli) in cui l'argomento risulti suddiviso.
3. Ogni intervento non può avere durata superiore a 10 minuti, se trattasi di mozioni, o di 5 minuti, se trattasi di delibere.
4. L'intervento per illustrazione di mozioni non può superare i 15 minuti.
5. L'eventuale replica non può superare i 5 minuti.
6. L'intervento per dichiarazione di voto non può superare i 5 minuti.
7. In sede di conferenza di Capigruppo possono essere stabiliti, per determinati argomenti, tempi di durata più ampi per i singoli interventi.

Art. 31

INOSSERVANZA DELLE PRESCRIZIONI DEL REGOLAMENTO

Il Consigliere che nel corso dell'intervento venga meno alle prescrizioni del presente Regolamento o turbi l'ordinato svolgimento dei lavori, viene richiamato dal Presidente; dopo un secondo richiamo all'ordine, il Presidente può togliergli la parola.

Art. 32

TUMULTO IN AULA

Quando sorga un tumulto nell'aula e risultino vani i richiami del Presidente, questi può sospendere la seduta allontanandosi dall'aula; se il tumulto continua durante la sua assenza e/o persiste al suo rientro in aula può togliere

la seduta, riservandosi di convocare il Consiglio per altro giorno, non oltre il quindicesimo.

Art. 33

QUESTIONI PREGIUDIZIALI E RICHIESTE DI SOSPENSIVA

1. È questione pregiudiziale la questione posta da uno o più Consiglieri, con la quale, per motivi di fatto o di diritto, si propone di impedire l'ingresso in discussione di un determinato argomento.
2. È proposta sospensiva la proposta di uno o più Consiglieri di sospendere o rinviare ad altra seduta l'esame dell'argomento in trattazione.
3. Sulla questione pregiudiziale e sulla proposta di sospensiva hanno diritto di intervenire, per non più di cinque minuti, uno dei proponenti e un Consigliere, per ciascun Gruppo.
4. La questione pregiudiziale e le proposte di sospensiva devono essere discusse e votate prima che si proceda alla votazione dell'argomento al quale si riferiscono.

Art. 34

PRESENTAZIONE, DISCUSSIONE E VOTAZIONE SUGLI EMENDAMENTI

1. Gli emendamenti sono proposte di aggiunte o modifiche o soppressioni al testo del documento da portare in votazione.
2. Gli emendamenti possono essere presentati dal Consigliere prima che si chiuda la discussione generale.
3. Degli emendamenti, il Presidente dà notizia all'assemblea dopo che sono stati presentati alla Presidenza del Consiglio.
4. La discussione sugli emendamenti inizia dopo la chiusura della discussione generale, previa acquisizione dei pareri e/o visti necessari.
5. Ciascun Consigliere può intervenire nella discussione per non più di tre minuti.
Sugli emendamenti è ammessa dichiarazione di voto per due minuti
6. Chiusa la discussione, il Presidente del Consiglio mette in votazione gli emendamenti.
7. Se gli emendamenti sono approvati, il testo del documento s'intende posto in votazione con le modifiche, aggiunte e soppressioni conseguenti all'approvazione degli emendamenti
8. Nella votazione degli emendamenti la precedenza è data a quelli soppressivi, e poi agli altri cominciando da quelli che più si allontanano dal testo originario. Quando è presentato un solo emendamento soppressivo si pone ai voti il mantenimento del testo

Art. 35

ILLUSTRAZIONE E VOTAZIONE DELL'ORDINE DEL GIORNO

1. Prima che si chiuda la discussione generale, ogni Consigliere può presentare Ordini del Giorno sull'argomento in discussione.
2. Il proponente può illustrare l'Ordine del Giorno per non più di dieci minuti. Gli Ordini del Giorno sono illustrati, discussi e votati prima di procedere alla votazione finale del documento al quale si riferiscono, seguendo l'ordine di presentazione.
3. Non possono proporsi, sotto qualsiasi forma, Ordini del Giorno contrastanti con deliberazioni precedentemente adottate dal Consiglio sull'argomento in discussione.
4. Non si procede alla votazione dell'Ordine del Giorno se il proponente dichiara di rinunciarvi.

Art. 36

CHIUSURA DELLA DISCUSSIONE

1. Il Presidente, dopo che hanno parlato tutti i Consiglieri iscritti ed il proponente, se lo richiede, dichiara chiusa la discussione.
2. Prima della votazione ogni Capogruppo, o suo delegato, può procedere alla dichiarazione di voto. L'intervento non può superare i cinque minuti.

Art. 37

SISTEMI DI VOTAZIONE

1. La votazione avviene, normalmente, attraverso sistema elettronico. Negli altri casi, i Consiglieri votano ad alta voce per appello nominale o per alzata e seduta; si procede alla votazione a scrutinio segreto per l'adozione di deliberazioni concernenti persone o elezioni a cariche e negli altri casi previsti della legge.
2. Il metodo di votazione è scelto di volta in volta dal Presidente.
3. In caso di votazione elettronica il tempo della stessa è fissato nel termine massimo di 120 secondi.

Art. 38

CONTROPROVA

1. La votazione per alzata e seduta è soggetta a controprova se questa è richiesta da almeno cinque Consiglieri o quando esiste discordanza tra gli scrutatori sui risultati.
2. Non è consentito l'ingresso in aula ai Consiglieri che non erano presenti al momento della votazione alla quale la controprova si riferisce.

Art. 39

VOTAZIONE PER APPELLO NOMINALE

1. Alla votazione per appello nominale si fa ricorso quando ne facciano richiesta almeno cinque Consiglieri o per determinazione del Presidente.
2. Il Presidente indica preventivamente il significato del “sì” e del “no”.
3. L’appello nominale è fatto dal Segretario. Ciascuno dei Consiglieri deve rispondere “sì” o “no” ovvero “ASTENUTO”.
4. Esaurito l’appello, si rifà la chiamata di coloro che non sono risultati presenti.
5. Se anche uno solo dei proponenti la votazione per appello nominale non risulta in aula all’atto della votazione stessa, la richiesta si intende ritirata.

Art. 40

VOTAZIONE PER SCRUTINIO SEGRETO

1. È adottato lo scrutinio segreto quando la deliberazione riguarda persone, elezioni a cariche e negli altri casi previsti dalla legge.
2. Per la nomina ad uffici distinti e per l’elezione di membri effettivi e supplenti si procede a votazioni separate, salvo che la legge non disponga diversamente.
3. La votazione segreta si effettua per mezzo di apposite schede, siglate dagli scrutatori, che ciascun Consigliere dovrà depositare personalmente nell’urna previo appello nominale.
4. Il Presidente deve preventivamente precisare quale sia il significato del voto. Il Segretario prende nota dei votanti e nominativamente dei Consiglieri che si sono astenuti.
5. Chiusa la votazione, gli scrutatori effettuano lo spoglio delle schede ed il Presidente del Consiglio proclama il risultato.
6. Eventuali schede contestate o annullate sono vidimate dal Presidente del Consiglio, dagli scrutatori e dal Segretario e conservate in plico chiuso nell’Archivio provinciale; le altre vengono distrutte seduta stante a cura degli scrutatori.

Art. 41

ANNULLAMENTO E RIPETIZIONE DELLA VOTAZIONE

Nell’ipotesi di irregolarità e segnatamente se il numero dei voti risultasse inferiore o superiore al numero dei votanti, il Presidente del Consiglio, valutate le circostanze, deve annullare la votazione e disporre che si ripetano le operazioni di voto.

Art. 42

DICHIARAZIONE DI VOTO

1. I Capigruppo ovvero un loro delegato, prima dell'inizio delle operazioni di voto, possono dichiarare di astenersi o dare una succinta spiegazione del proprio voto per un tempo massimo di cinque minuti. I singoli Consiglieri potranno dichiarare il loro voto solo se lo stesso è difforme da quello espresso dal Capogruppo.
2. Nei casi di votazione a scrutinio segreto sono ammesse soltanto dichiarazioni per indicare i motivi dell'astensione per un tempo massimo di cinque minuti.
3. Nel caso in cui il Consigliere si astenga dalla votazione, perché portatore di un interesse personale rispetto all'oggetto della deliberazione, deve allontanarsi dall'aula e chiedere che del suo allontanamento sia dato atto nel processo verbale.
4. I Consiglieri che escono dalla sala prima che il Presidente dichiari di aprire la votazione, non si computano nel numero necessario a rendere legale l'adunanza.
5. I Consiglieri che escono dalla sala dopo che il Presidente ha dichiarato di aprire la votazione, sono computati nel numero necessario a rendere legale l'adunanza e sono considerati come astenuti agli effetti della votazione.
6. Iniziata la votazione non può essere concessa la parola ad alcuno prima che ne sia proclamato l'esito.

Art. 43

ORDINE DELLE VOTAZIONI

Sono messe in votazione, prima della questione principale:

- a) la questione pregiudiziale;
- b) la questione sospensiva;
- c) Ordini del Giorno;
- d) gli emendamenti, secondo l'ordine con il quale sono stati proposti o a giudizio del Presidente per migliore chiarezza della discussione.

Art. 44

MAGGIORANZA RICHIESTA PER L'ADOZIONE DELLE DELIBERAZIONI

1. Le deliberazioni sono adottate con il voto della maggioranza assoluta dei presenti salvo i casi in cui la legge prescriva una maggioranza qualificata.
2. Per l'elezione del Presidente del Consiglio è necessario il voto favorevole della maggioranza assoluta dei componenti il Consiglio nella prima votazione. In successiva votazione è eletto il candidato che ha riportato il maggior numero di voti.

3. Lo Statuto della Provincia e le sue eventuali modifiche, sono adottate dal Consiglio ai sensi della normativa vigente, con il voto favorevole dei due terzi dei Consiglieri assegnati.
4. In caso di evidente pericolo o di danno nel ritardo della relativa esecuzione, le deliberazioni adottate dal Consiglio possono essere dichiarate urgenti ed immediatamente esecutive con il voto favorevole espresso dai due terzi dei votanti.
5. Il ballottaggio non è ammesso al di fuori dei casi previsti dalla legge.
6. Le proposte respinte non possono essere riproposte all'esame del Consiglio se non nei modi e nei termini previsti dalla legge.
7. In caso di parità di voti la proposta si intende non approvata.

Art. 45

PROCLAMAZIONE DEL RISULTATO DELLA VOTAZIONE

Il risultato della votazione è proclamato dal Presidente, con l'assistenza degli scrutatori, con la formula "il Consiglio approva" o "il Consiglio non approva".

Art. 46

PRESENTAZIONE DI INTERROGAZIONI

1. I Consiglieri nell'esercizio delle loro funzioni istituzionali possono presentare interrogazioni e mozioni su argomenti che interessano, anche indirettamente, la vita e l'attività dell'Amministrazione.
2. Possono pure rivolgere alla Presidenza raccomandazioni scritte verbali, anche in pubblica seduta, per sollecitare provvedimenti o adempimenti relativi a pratiche in corso.

Art. 47

CONTENUTO DELL'INTERROGAZIONE

1. L'interrogazione è una domanda, presentata per iscritto, anche senza motivazione, al Presidente della Provincia, per sapere se un determinato fatto sia vero, se una data informazione sia pervenuta all'Amministrazione, se il Presidente, la Giunta o il singolo Assessore intendono comunicare al Consiglio determinati fatti o documenti o abbiano preso o intendano prendere una risoluzione su oggetti determinati; o comunque per sollecitare informazioni o spiegazioni sull'attività dell'Amministrazione.
2. L'interrogazione deve essere presentata per conoscenza anche al Presidente del Consiglio.

Art. 48

SVOLGIMENTO DELL'INTERROGAZIONE

1. L'interrogazione, avendo carattere informativo, non può dare luogo a discussione; ad essa risponde il Presidente della Provincia o l'Assessore al ramo. L'interrogazione viene illustrata dal primo firmatario, ovvero, in casi di assenza o rinuncia da un altro dei firmatari.
2. L'interrogante ha diritto di replica per dichiarare se sia o non sia soddi-sfatto della risposta.
3. Il tempo concesso all'interrogante non può eccedere dieci minuti.
4. Ove le interrogazioni siano firmate da più Consiglieri, il diritto di replica spetta soltanto ad uno dei firmatari.
5. L'interrogazione si intende ritirata se l'interrogante non si trovi presente nell'aula al momento in cui è posta in trattazione; può comunque essere ripresentata.
6. Allo svolgimento delle interrogazioni a risposta scritta viene dedicata almeno una seduta di Consiglio al mese.

Art. 49

FACOLTÀ DELL'INTERROGANTE

1. È facoltà dell'interrogante richiedere risposta scritta. In tal caso la risposta richiesta sarà data dal Presidente direttamente all'interrogante entro 30 giorni dalla presentazione e contestualmente della avvenuta risposta sarà data comunicazione al Presidente del Consiglio.
2. Quando l'interrogante non chiede espressamente che la sua interrogazione sia iscritta all'Ordine del Giorno del Consiglio, si intende che egli desidera risposta scritta.
3. Se il termine trascorre senza che l'interrogazione riceva risposta, essa viene iscritta all'Ordine del Giorno della prima seduta del Consiglio.

Art. 50

INTERROGAZIONI A RISPOSTA IMMEDIATA

1. Lo svolgimento di interrogazioni a risposta immediata ha luogo 2 volte al mese, di norma all'inizio delle sedute consiliari. Alle sedute dedicate allo svolgimento di interrogazioni a risposta immediata intervengono il Presidente della Provincia o i suoi Assessori competenti per le materie sulle quali vertono le interrogazioni presentate.
2. Le interrogazioni di cui al comma 1 debbono consistere in una sola domanda formulata in modo chiaro e conciso su un argomento di rilevanza generale connotato da urgenza o particolare attualità politica. Il Presidente del Consiglio invita a rispondere il Presidente della Provincia o l'Assessore competente per le materie sulle quali vetta l'interrogazione.

3. Il presentatore di ciascuna interrogazione ha facoltà di illustrarla per non più di due minuti. A ciascuna delle interrogazioni presentate risponde il rappresentante dell'Amministrazione per non più di tre minuti. Successivamente l'interrogante ha diritto di replicare per non più di due minuti.
4. Le interrogazioni svolte con la procedura di cui al presente articolo non possono essere ripresentate come interrogazioni ordinarie.
5. Le interrogazioni a risposta immediata, debbono essere presentate tramite il capogruppo, all'Ufficio di Presidenza del Consiglio, almeno ventiquattro ore prima della seduta dedicata alle stesse.

Il Presidente del Consiglio, rilevata la connotazione di cui al comma 2 per le interrogazioni presentate, ne trasmetterà l'elenco ai Gruppi Consiliari ed all'Ufficio di Presidenza della Provincia Regionale.

Art. 51

CONTENUTO DELLA MOZIONE

1. La mozione consiste in una proposta diretta a provocare una discussione o urgenza su affari o questioni di particolare importanza ed a determinare un voto del Consiglio sui criteri che il Consiglio stesso, il Presidente, la Giunta o un Assessore devono seguire nella trattazione dell'affare o questione.
2. La mozione comporta una deliberazione da parte del Consiglio e deve essere presentata da almeno tre Consiglieri o anche da un singolo Consigliere ove la consistenza del Gruppo di appartenenza non raggiunga le tre unità.
3. Le mozioni lette in Consiglio ai sensi dell'articolo 23, devono essere presentate per iscritto e vanno inserite all'Ordine del Giorno della seduta consiliare successiva alla presentazione, purché questa avvenga dieci giorni prima di quello fissato per la seduta.
4. Qualora il Consiglio lo consenta, più mozioni relative a fatti o argomenti identici o strettamente connessi possono formare oggetto di una sola discussione.
5. Sulla mozione parla per primo il proponente e possono intervenire nella discussione i Consiglieri che lo richiedono, oltre al Presidente o all'Assessore delegato.
6. Esaurita la discussione, la mozione viene posta in votazione.

Art. 52

MOZIONE DI SFIDUCIA AL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA

Il Presidente della Provincia e la rispettiva Giunta cessano dalla carica in caso di approvazione di una mozione di sfiducia votata per appello nominale dal 60% dei componenti il Consiglio.

La mozione di sfiducia deve essere motivata e sottoscritta da almeno i due quinti dei Consiglieri assegnati e viene messa in discussione non prima di dieci giorni e non oltre trenta giorni dalla sua presentazione. Se la mozione viene

approvata si procede allo scioglimento del Consiglio ed alla nomina di un commissario.

Art. 53

INDENNITÀ DI PRESENZA E RIMBORSO SPESE VIAGGIO

1. I componenti del Consiglio e di tutte le Commissioni Consiliari che risiedono fuori dal Comune di Messina hanno diritto al rimborso delle spese di viaggio. A tutti i Consiglieri compete la indennità di presenza per la partecipazione alle riunioni nella misura prevista dalla normativa in materia.
2. Le suddette indennità non sono tra loro cumulabili nell'ambito della medesima giornata, ad eccezione del rimborso delle spese viaggio, effettivamente sostenute e documentate anche più volte nel corso della stessa giornata, che il Consigliere sia costretto a sostenere.

Art. 54

RELAZIONE ANNUALE DEI RAPPRESENTANTI DELLA PROVINCIA PRESSO ALTRI ENTI

1. Le persone nominate a rappresentare l'Amministrazione in altri Enti, Consorzi, Comitati, Commissioni, Associazioni e simili, sono tenute a presentare, sulle relative attività, una relazione annuale al Presidente della Provincia che illustrerà in Consiglio.
2. Su tale relazione potrà aprirsi un dibattito.

Art. 55

RAPPRESENTANZA DEL CONSIGLIO IN OCCASIONE DI MANIFESTAZIONI PUBBLICHE

Il Presidente del Consiglio potrà, in relazione alle esigenze che si presenteranno, nominare speciali deputazioni incaricate di rappresentare il Consiglio Provinciale in occasione di manifestazioni pubbliche, sentita la Conferenza dei Capigruppo, di recare messaggi e voti al Governo Regionale e ad altri Organi dello Stato, di assolvere a particolari incarichi rappresentativi.

Art. 56

DIRITTO DI VISIONE DEGLI ATTI E DI INFORMAZIONI DEI CONSIGLIERI

1. I Consiglieri per l'effettivo esercizio della loro funzione hanno diritto di prendere visione dei provvedimenti adottati dall'Amministrazione e degli atti preparatori in essi richiamati, nonché di avere tutte le informazioni necessarie all'esercizio del mandato e di ottenere, senza spesa, copia degli atti deliberativi.

2. Copia dell'elenco delle delibere adottate dalla Giunta è trasmessa al domicilio dei Consiglieri, eletto presso la Segreteria del Gruppo di appartenenza, e depositata presso la Segreteria Generale a disposizione di chiunque ne faccia richiesta.

Art. 57

NORMA DI RINVIO

Per tutto quanto non espressamente contemplato dal presente Regolamento valgono le norme della legge sull'ordinamento degli Enti Locali in Sicilia e relativo Regolamento, delle Leggi Regionali 6/3/86 n. 9, 3/12/91 n. 44, 11/12/91 n. 48, 1/9/93 n. 26 e di Leggi e Regolamenti speciali, vigenti e delle successive modifiche ed integrazioni, nonché del vigente Statuto.

Art. 58

ABROGAZIONE NORME PRECEDENTI

Alla data di entrata in vigore del presente Regolamento si intendono abrogate le precedenti disposizioni normative relative al funzionamento del Consiglio Provinciale e ogni altra norma che risulti in contrasto con le disposizioni contenute nel presente Regolamento.

Art. 59

ENTRATA IN VIGORE

Il presente Regolamento entra in vigore dopo l'approvazione dell'Organo di Controllo e successiva ripubblicazione all'Albo della Provincia per la durata di 15 giorni.